COMUNE DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

INDICE

Titolo I **Disposizioni generali (artt. 1 – 5)**
Titolo II **Gestione dei rifiuti (artt. 6 – 9)**
Titolo III **Gestione di particolari categorie di rifiuti (artt.10 – 18)**
Titolo IV **Gestione del servizio pubblico (artt. 19 – 26)**
Titolo V **Controlli e sanzioni (artt. 27 – 28)**

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale di Montichiari con deliberazione n. 44 del 13/07/2010

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – CAMPO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, assimilati o non, sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
4. Ulteriori disposizioni in materia di igiene ambientale sono contenute nel titolo II – Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano – del vigente regolamento di polizia municipale, cui si rinvia.
5. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
6. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

ART.2 – SOSTANZE ESCLUSE

1. Il presente regolamento non si applica:
   a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
      - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
      - i rifiuti radioattivi;
      - i materiali esplosivi in disuso;
      - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
      - le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola;
      - i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
      - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di

costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;

b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 183, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato; possono in particolare essere sottoprodotti, nel rispetto dei predetti criteri, requisiti e condizioni: i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas; i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi; le eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici contratti, alle strutture di ricovero di animali d’affezione di cui alla legge n. 281/1991; le terre e le rocce da scavo sussistendo i requisiti di cui all’art. 186 D.Lgs. 152/2006.

c) alle materie, sostanze e prodotti secondari, come definiti dall’art. 181bis, d.lgs. 152/2006 e individuati da apposito decreto ministeriale nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; 2) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; 3) siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; 4) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; 5) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:
   a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
   b) *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ossia il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei detti rifiuti;
   c) *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
   d) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
   e) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
   f) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
   g) *smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
   h) *recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
   i) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
   l) *frazione umida*: rifiuto urbano putrescibile ad alto tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
   m) *frazione secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
   n) *compost da rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
   p) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
   q) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a

consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

r) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

s) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

t) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

u) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all’art. 184 del D.Lgs. 156/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo articolo 5;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici e privati, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:
   a) i rifiuti da attività agricole ed agroindustriali;
   b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo non costituiscano sottoprodotti ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n.152/2006;
   c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
   d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
   e) i rifiuti da attività commerciali
   f) i rifiuti da attività di servizio;
   g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
   h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
   i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
   j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
   k) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta

ART. 5 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, nonché dell'applicazione del prelievo correlato al servizio (tassa o tariffa) è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. In attesa dei criteri che dovranno essere fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche e composti dai seguenti manufatti e materiali:
   - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), esclusi gli imballaggi terziari;
   - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili), purché perfettamente puliti;
   - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
   - cassette, pallet;
   - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili, ad eccezione della carta catramata;
   - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad esclusione degli pneumatici;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi ai beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali, e simili, ad esclusione della lana di vetro e di roccia,;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli, di legno, plastica e simili esclusi i pannelli di gesso e cartongesso;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), solo se per tipologia e dimensioni simili a quelle per uso domestico;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi;
- toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser

3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall’art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

4. L'allegato A al Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti è sostituito dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Titolo II – GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 – PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
   a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
   b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
   c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
   d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
   e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 7 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obbiettivi previsti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà, d'intesa con il gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:
   - frazione umida, comprendente gli scarti cucina e dell'attività di ristorazione, nonché gli scarti di attività orto-frutta;
   - vetro
   - legno
   - alluminio
   - altri metalli
   - plastica
   - carta e cartone
   - tessuti
   - vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie
   - rifiuti ingombranti da utenze domestiche e non domestiche
   - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
   - rifiuti di beni in polietilene

- rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico", come oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, inerti e manufatti ceramici
- oli esausti
- teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature)
- contenitori di fitofarmaci o fertilizzanti utilizzati in agricoltura bonificati ai sensi dell'articolo 12;
- rifiuti urbani pericolosi
- frazione indifferenziata.

ART. 8 – DIVIETI E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni dell'autorità competente.
2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
3. Nel caso di attivazione del servizio "porta a porta", tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e conferimento (sacchi o bidoni) dove inserire i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la pulizia. I contenitori devono essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta e pubblicizzati sul sito web del comune e presso l'InfoPoint & Shop ovvero con altro materiale distribuito alla cittadinanza, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico.
4. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e i scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone. La frazione umida dovrà essere inserita negli appositi contenitori curandone la perfetta tenuta e chiusura.
5. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) da quelli dei rifiuti assimilati agli urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi, anche sulla base di contratti onerosi con il gestore del servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche, salvo le piccole utenze commerciali e di servizi (con superficie calpestabile sino a 250 mq) ed

eventuali specifiche deroghe rilasciate dal Comune, devono conferire i propri rifiuti assimilati esclusivamente presso le piattaforme ecologiche, con facoltà di conferire all'ordinario servizio di raccolta i soli rifiuti indifferenziati provenienti da pulizia di locali adibiti ad uffici o similari.

7. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. Nel caso di contenitore già pieno l'utente depositerà i rifiuti nel più vicino contenitore. I rifiuti che, per il loro ingombro non possano trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscano la chiusura devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica.
8. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
   a) i rifiuti speciali pericolosi;
   b) i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
   c) le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
   d) i materiali accesi o facilmente infiammabili;
   e) materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
   f) le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
9. E' vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
10. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.
11. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto al servizio.
12. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature, nonché apporvi scritte o disegni e affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatta salva espressa autorizzazione dal Comune.
13. Ai soggetti non residenti o domiciliati nel Comune di Montichiari è vietato conferire rifiuti presso i punti di conferimento o presso le piattaforme ecologiche posti sul territorio comunale, salvo quanto all'ultimo comma dell'articolo 16.

14. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:
    - i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
    - i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, anche da attività agricole e agro-industriali, effettuati dal relativo produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per trasporto.
15. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.
16. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

ART. 9 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e, se istituita, alla competente autorità d'ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Titolo III – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 10 – RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, esclusi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, possono essere conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche esclusivamente con le seguenti modalità:
   a) ritiro su chiamata previo appuntamento e con le modalità concordate col gestore del servizio, dietro pagamento dei costi di asporto rapportati alla qualità e quantità dei rifiuti;
   b) conferimento alle piattaforme ecologiche.

ART. 11 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Le pile per usi specialistici (pile “a bottone”) non possono essere immesse nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere ritirate dai relativi rivenditori.
2. Le pile “a stilo” debbono essere conferite presso gli appositi contenitori ubicati anche presso gli esercizi commerciali o presso la piattaforma ecologica.
3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, di cui ogni farmacia deve dotarsi, strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l’asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, qualora il comune abbia attivato tale servizio, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
4. I prodotti e relativi contenitori etichettati “T” (tossici) “F” (infiammabili) o “X” (irritanti, nocivi), le lampade a scarica, i rifiuti classificati CER 200112 (vernici, inchiostri, adesivi), CER 200113 (solventi), CER 200117 (prodotti fotochimici), CER 200119 (pesticidi) e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono separatamente conferiti esclusivamente alle piattaforme ecologiche.
5. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, dovendo le utenze non domestiche provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

ART. 12 – CONTENITORI AGRICOLI DI FITOFARMACI O FERTILIZZANTI

1. I contenitori vuoti di fitofarmaci o di fertilizzanti utilizzati in agricoltura possono essere conferiti esclusivamente alle piattaforme ecologiche, purché siano stati soggetti alle operazioni di lavaggio e siano conferiti in conformità delle prescrizioni contenute ai punti 3 e 4 della D.G.R. Lombardia 14.2.2000 n. 6/48177 (in 1° Suppl. straord. al BURL n. 30 del 25.7.2000).

2. L'avvenuta bonifica dovrà essere attestata dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 13 – MATERIALI INERTI

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche in maniera differenziata e sino ad un massimo di 1.000 kg/giorno o 0,5 mc/giorno per utenza.
2. Gli ulteriori rifiuti da attività edilizia possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche in maniera differenziata, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio.

ART. 14 – VEICOLI A MOTORE

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso le piattaforme ecologiche.
2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi similari che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigenti, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.
3. L'utenza non domestica può conferire pneumatici fuori uso in maniera differenziata presso l'isola ecologica, previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio.

ART. 15. OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alle piattaforme ecologiche.
2. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande, raccolti separatamente dagli altri rifiuti, possono essere conferiti alle piattaforme ecologiche in maniera differenziata.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento di cui ai commi precedenti, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 16 – RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Le utenze ubicate nel territorio comunale possono conferire gratuitamente in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dalle stesse prodotti. E' possibile il ritiro su chiamata previo appuntamento e con le modalità concordate col gestore del servizio, dietro pagamento dei costi di asporto rapportati alla qualità e quantità dei rifiuti.
2. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri di raccolta organizzati dal comune o da terzi di quelle valutate non suscettibili di reimpiego.
3. Le utenze di cui al secondo comma ubicate nel territorio comunale possono conferire gratuitamente in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica i rifiuti di origine domestica ritirati ai sensi del medesimo comma; se non ubicate nel territorio comunale possono esercitare analoga facoltà solo previa stipula di apposita convenzione con il comune.

ART. 17 – SFALCI E POTATURE

1. Sfalci e potature possono essere conferiti dall'utente in maniera differenziata presso le piattaforme ecologiche o, se prodotti in proprio dalle utenze domestiche, anche presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. Sfalci e potature prodotti nell'esercizio di attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini, provenienti da utenze domestiche o non domestiche, possono essere conferiti soltanto presso le piattaforme ecologiche in maniera differenziata e previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio.

Art. 18. RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nella aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.
2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti

separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Titolo IV – GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 19 – ZONE E MODALITA'

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale definito "Centro Abitato", determinato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e/o rideterminato con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati.
2. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli, numero, forma e dimensione.
3. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei contenitori stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
4. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
6. Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi alla scopo di garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.

ART. 20 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. In funzione

dei programmi di raccolta verranno stabiliti gli orari di conferimento per gli utenti.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi meccanizzati sarà periodica e programmata per zone ed orari. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore dei servizio.

ART. 21 – DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.
2. In casi particolari il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, garantendone l'accesso al gestore del pubblico servizio.

ART. 22 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

ART. 23 – STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO

1. Il gestore del Servizio può proporre al Comune l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

ART. 24 – CONTENITORI STRADALI

1. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque

rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.
2. E' vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta di sfalci e potature ubicati sul territorio o in prossimità di essi rifiuti di altra natura.

ART. 25 – COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:
   a) attestati di benemerenza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
   b) premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
   c) sgravi sulla tassa rifiuti, commisurati al beneficio effettivo ottenuto dalla raccolta differenziata.
3. Le scuole potranno ottenere riduzioni della tassa o tariffa a condizione che tali fondi siano utilizzati per l'educazione ambientale.

ART. 26 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

Titolo V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 – CONTROLLI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia municipale e dagli addetti ai servizi ecologici del Comune, nonché dal personale del gestore del pubblico servizio incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.

ART. 28 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano, ai sensi dell'art. 7bis d.lgs. 267/2000, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella seguente tabella.

Articolo	Disposizioni violate	Sanzione
8 comma 2	Obblighi anteriori al conferimento	Da €25 a €150
8 comma 3	Disposizioni sulla raccolta porta a porta	Da €25 a €150
8 comma 4	Obblighi concernenti la raccolta differenziata	Da €25 a €150
8 comma 5	Separazione dei flussi dei rifiuti speciali e di quelli assimilati	Da €50 a €300
8 comma 6	Obblighi di conferimento in piattaforma ecologica per le utenze non domestiche	Da €50 a €300
8 comma 7	Disposizioni sui contenitori	Da €25 a €150
8 comma 8	Conferimento di sostanze vietate	Da €50 a €300
8 comma 9	Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	Da €25 a €150
8 comma 10	Intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	Da €25 a €150
8 comma 11	Spostamento non autorizzato di contenitori per la raccolta dei rifiuti	Da €25 a €150
8 comma 12	Divieti concernenti i contenitori stradali	Da €25 a €150
8 comma 13	Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o domiciliati nel comune di Montichiari	Da €25 a €150
8 comma 15	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – se relativo a rifiuti non	

	ingombranti e non pericolosi - se relativo a rifiuti ingombranti - se relativo a rifiuti pericolosi	Da €25 a €150 Da €50 a €300 Da €75 a €450
12	Disposizioni sul conferimento di contenitori agricoli di fitofarmaci e fertilizzanti	Da €50 a €300
17 comma 2	Prescrizioni per il conferimento di sfalci e potature prodotti nell'esercizio di attività professionali di cura delle aree verdi e dei giardini	Da €25 a €150
21 comma 2	Prescrizioni a singole utenze sul raggruppamento dei rifiuti	Da €25 a €150
24	Disposizioni relative al conferimento nei cestini stradali	Da €25 a €150

2. Ogni ulteriore violazione al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrative da € 25 a € 500.
3. Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno da parte del responsabile.